

BENECON SCARL

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

(art. 18, comma 2, Decreto Legge n. 112/08 convertito nella Legge n. 133/08)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del Decreto Legge 112/08, convertito nella Legge 133/08, disciplina nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni a BENECON S.c.a r.l. (di seguito anche la Società).
2. Gli incarichi di cui al precedente comma rientrano nelle seguenti tipologie:
 - Consulenza, consistente in acquisizione di pareri, valutazioni tecniche e supporti specialistici;
 - Studio e ricerca, consistenti in approfondimenti conoscitivi che si concludono con la consegna di una relazione scritta nella quale sono illustrati i risultati dello studio o della ricerca e le soluzioni proposte;
 - Collaborazioni di contenuto operativo, consistenti in prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dalla Società, dai soggetti in essa operanti e dai suoi clienti;
 - Altre collaborazioni ad alto contenuto professionale.
3. Gli incarichi possono essere assunti nelle forme della prestazione occasionale, dell'incarico professionale o della collaborazione a progetto (co.co.pro.), definite come segue:
 - Prestazione occasionale: attività non esercitata abitualmente ma in maniera episodica, non continuativa, che si caratterizza per occasionalità e saltuarietà;
 - Incarico professionale: attività svolta in maniera abituale e stabile, necessitante o meno di abilitazione;
 - Collaborazione a progetto: attività la cui prestazione è riconducibile al compimento di uno o più progetti specifici ovvero ad una o più fasi di un programma di lavoro gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.

Art. 2

Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

1. Ai fini del conferimento di un incarico di collaborazione a progetto, la Società può adottare una delle seguenti procedure:
 - a) Valutazione e comparazione, riferita ai requisiti necessari per lo svolgimento della prestazione, dei curricula dei soggetti che, relativamente al profilo oggetto

dell'incarico di collaborazione, risultano in possesso della Società anche in conseguenza di precedenti selezioni;

- b) Pubblicazione di apposito avviso, per la durata minima di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, sul proprio sito internet oltre che, qualora ritenuto opportuno, su eventuali ulteriori mezzi di comunicazione, con facoltà di adozione di ogni altra adeguata modalità di diffusione aggiuntiva.
2. Per il conferimento di altre tipologie di incarico la Società adotta la procedura di cui alla lettera b) del comma 1.
3. L'avviso di cui alla lettera b) del comma 1, contiene, in particolare, i termini e le modalità per la presentazione dei curricula, l'oggetto della prestazione, il corrispettivo massimo proposto, i titoli, le esperienze professionali ed altri requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione.
4. Nello stesso avviso è indicata l'eventuale effettuazione di apposito colloquio con uno o più soggetti risultanti idonei a seguito della comparazione del curricula, ovvero di esami, prove specifiche, nonché presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della prestazione.
5. La valutazione e la scelta, adeguatamente motivata, che possono tenere conto di eventuali riduzioni del compenso o dei termini di esecuzione della prestazione proposti dal candidato, devono risultare da apposita relazione conservata agli atti. Non trattandosi di procedure di reclutamento, nell'atto stesso non devono essere stilate graduatorie né espressi giudizi di idoneità.
6. L'esito della procedura comparativa è reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet della Società www.benecon.it

Art. 3 Esclusioni

1. Le procedure comparative e di pubblicità non si applicano e si procede al conferimento di incarichi esterni in via diretta, nei seguenti casi
 - Urgenza, determinata da cause non imputabili alla Società, tale da non permettere l'esperimento di procedure comparative;
 - Prestazioni relative a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altri soggetti pubblici, ivi compresa l'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabiliti termini tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;
 - Prestazioni di patrocinio legale o di difesa e rappresentanza in giudizio;
 - Prestazioni notarili;
 - Prestazioni specializzate rese da personale dipendente delle Università socie della società consortile;
 - Prestazioni di rilevante rilievo scientifico, nell'ambito di attività di studio e ricerca o di programmi di aggiornamento interni od esterni, inerenti innovazioni normative, tecniche o organizzative della Società;
 - Prestazioni relative a docenze o partecipazione in qualità di relatori ad eventi, corsi, convegni, seminari;

- Prestazioni di natura artistica, culturale o intellettuale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità o competenze specialistiche e relazionali del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - Prestazioni gratuite per cui sia previsto solo il rimborso delle spese vive
 - Prestazioni il cui valore economico non superi i 20.000,00 Euro, oneri di legge esclusi;
 - Prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e architettura ed ogni altra prestazione disciplinata dal D.Lgs. 163/06;
 - Qualora non abbiano avuto esito positivo ovvero siano andate deserte le procedure comparative di cui all'art.
2. Per gli incarichi che assumano la forma della collaborazione a progetto, oltre che nei casi indicati, l'individuazione diretta può essere altresì connessa alla proroga di un precedente contratto laddove la necessità di portare a compimento lo stesso progetto del primo contratto comporti la conseguente prosecuzione del rapporto con lo stesso prestatore.
 3. E' altresì esclusa dal presente regolamento l'individuazione dei componenti di organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione nonché di commissioni tecniche, commissioni di esame, gruppi di lavoro costituiti per lo svolgimento di attività istituzionali, anche delegate o previste da convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati.

Art. 4

Tutela della privacy

1. I dati personali, di cui la Società viene a conoscenza in applicazione dalle procedure oggetto della presente disciplina, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003.

Art. 5

Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2010 è pubblicato sul sito internet di BENECON S.c.a r.l.